

strandola anco nell' avvenire in tutte le loro commiffioni ,
con espresso ordine a tutti di effequirla , & farla effequire
inviolabilmente.

1586. *Adi 26. Settembre.*

E Ssendosi molto ben conosciuto da nostri maggiori il dan-
no che sentiva questa Città, & sudditi nostri per le assi-
curazioni, che si facevano sopra Navilii forestieri, li quali
non si sapendo di che qualità fossero, si poteva incorrer in
grandissimi risighi, fù da loro con diverse leggi strettamente
prohibito, che alcun Cittadino, suddito, ò habitante in que-
sta Città non potesse assicurar detti Navilii forestieri, nè
manco le robbe, che sopra essi erano cariche: ma perche il
mancamento de' Navilii Venetiani, per necessità di alcune rob-
be, che bisognavano alla Città, molte volte era necessario
valersi di essi, però in diversi tempi questa prohibitione per
parte di questo Consiglio, fù dispensata in casi particolari.
Delle quali concessioni; e dalla longhezza del tempo le so-
pradette parti di prohibitione sono andate in disuetudine,
& quasi che in oblivione. Onde l' uso della Piazza ha cau-
fato, che siano fatte sententie da' Magistrati nostri contra es-
se parti, da che al presente ne nasce un grandissimo incon-
veniente, che ben spesso gli Uomini senza alcun rispetto,
posponendo ogni obligo di coscienza, si fanno assicurar so-
pra Navilii che quasi non possono star sopra acqua, &
che a pena sono fuori delli porti, che vanno a fondi,
con estermio di questa Piazza, Cittadini, & sudditi no-
stri, & non dovendosi restar di provvedere a cosa di tanta
consequenza.

L' Anderà parte, che per l' avvenir non possa alcuna perso-
na, sia di che condition esser si voglia, Nobile, Cittadino,
suddito, ò habitante in questa Città, & Stato nostro, ò al-
tro che sia assicurar, ò farsi assicurar di robba over Navilio,
così